

Regolamento relativo alle procedure di valutazione comparativa della nomina in ruolo dei professori ordinari, associati e ricercatori

(a norma del D.P.R. n. 117 del 23/03/2000;)
emanato con D.R. n. 895 del 23/01/2001)

Art. 1

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 210 del 3/7/1998 e dell'art. 4, comma 6, del Regolamento nazionale sulle procedure di reclutamento dei professori di ruolo e dei ricercatori universitari (D.P.R. n. 117 del 23/3/2000), i criteri di cui all'art. 4, comma 2 del medesimo Regolamento che si applica per le suddette procedure, vengono così determinati:

Per valutare il curriculum complessivo del candidato e le pubblicazioni scientifiche, la Commissione tiene in considerazione i seguenti criteri:

- a) congruenza dell'attività scientifica e didattica del candidato con le discipline comprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è indetta la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;
- b) originalità e innovatività e rigore metodologico della produzione scientifica;
- c) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato, nei lavori in collaborazione;
- d) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare;
- e) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica.

Art. 2

Ai sensi dell'art. 4, comma 11, del D.P.R. 117, il termine per la conclusione dei lavori della commissione giudicatrice è fissato in sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di nomina della stessa. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Art. 3

La pubblicazione dei bandi deve avvenire mediante affissione all'Albo Ufficiale di questa Amministrazione; essi devono essere disponibili anche per via telematica nel sito <http://www.area-pers-doc.uniba.it>, con la specifica indicazione del termine di scadenza per la presentazione delle domande da parte degli interessati.

Art. 4

I lavori concorsuali si svolgono presso l'Università di Bari. Eccezionalmente, per motivi di convenienza economica, di più agevole svolgimento dei lavori o per altra causa di forza maggiore, il Rettore può autorizzare che la Commissione si riunisca e le prove si svolgano in altra sede.

Art. 5

Al fine della uniformità delle procedure di svolgimento della prova didattica la Commissione giudicatrice predispone cinque argomenti; il candidato ne estrarrà a sorte tre e ne sceglierà uno che sarà oggetto della sua prova didattica da svolgersi dopo ventiquattro ore.

Art. 6

Il presente Regolamento - che modifica i criteri di cui al c. 2 dell'art. 4 del DPR 117/2000 ed interviene su alcune modalità procedurali che non trovano altrove disciplina - sostituisce il Regolamento adottato da questa Università con D.R. n. 2861 del 18.3.1999, le cui disposizioni continuano ad applicarsi alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del D.P.R. 23.3.2000, n. 117.

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal giorno successivo alla data di emanazione del D.R. di adozione del Regolamento medesimo, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale e da divulgarsi attraverso Internet.

N. B.: Regolamento Aggiornato al 26 aprile 2004